



DOTTORI COMMERCIALISTI
& CONSULENTI D'IMPRESA
ASSOCIATI

Via Martiri dei Lager, 65 – 06128 Perugia
P. IVA 02371990546
www.consulassociati.com

Antonello Fagotti
Giuseppe Fornari
Annalisa Monelletta
Sandro Paiano
Filippo Maria Pantini
Flavia Ricci
Massimiliano Tessenda
Luca Vannucci

Sabrina Causio
Massimiliano Crusi
Francesca Ferroni
Consuelo Gerundino
Grazia Maria Ortore
Stefano Sdei

Avvocati

Francesca Bertinelli
Andrea Conversano
Rita Dottori
Stefania Morri

**Spett.le Ordine degli Psicologi
Consiglio Nazionale
Piazzale di Porta Pia 121
ROMA**

**Oggetto: I PROFESSIONISTI E LA NUOVA LEGGE SULLA TUTELA DEL
LAVORO AUTONOMO (disegno di legge n. 2233-B).**

E' ad oggi in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Disegno di Legge n. 2233-B approvato dal Senato lo scorso 10 maggio recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". La nuova legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU.

I due capi nei quali si articola la legge recano alcune novità riguardanti rispettivamente il lavoro autonomo, al cui interno alcune specifiche disposizioni sono destinate ai professionisti iscritti ad ordini o collegi, e il lavoro subordinato.

Soffermeremo la nostra attenzione sulle novità che interessano i professionisti iscritti ad ordini o collegi.

In particolare:

- **Art. 5 "Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate"**
Con specifici decreti legislativi che il Governo dovrà emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto verranno individuati gli atti pubblici che potranno essere rimessi anche ai professionisti iscritti in albi a condizione che siano rispettati i principi di terzietà, tutela dei dati personali e non sussistano situazioni di conflitto di interessi.
In sostanza, al fine di semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, queste ultime potranno delegare l'esercizio di alcune proprie attività ai liberi professionisti, pur nel rispetto delle condizioni sopra elencate.

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

STUDI INTEGRATI: Ancona Consulenti Associati srl, Avellino Studio Porcelli Professionisti Associati, Bari Dottori Commercialisti e Giuristi di Impresa Associati in Bari, Benevento Studio Porcaro Dottori Commercialisti, Bergamo Studio Berta Nembrini Colombini e Associati, Studio Lucchini, Bologna Studio Gnudi Associazione Professionale, Studio Ferdinando Maiese, Bolzano Studio Rabanser, Brescia Studio Cossu e Associati, Cagliari Studio Edoardo Bene, Catania Studio Zangara Associazione tra Professionisti, Como Studio Ramiro Tettamanti e Associati, Cremona Studio Ruggeri, Firenze Studio Galeotti Flori, Studio Legale Lucibello, Forlì Studio Scala - Giondi Associazione Professionale, Genova Studio Rosina e Associati Dottori Commercialisti, Studio Uckmar Associazione Professionale, Jesi Studio Frezzotti Giovanni, Messina Studio Vermiglio, Milano Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati, Studio Bracchetti Calori e Associati, Modena Studio Rinaldi Dottori Commercialisti Associati, Napoli Studio Coccia & Associati, Studio Giordano Associazione Professionale, Studio Associato Andrea Pisani Massamormile, Novara Studio Colombo Galli Sole Massara & Partners Commercialisti Associati, Padova Cortellazzo & Soatto Associazione Professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati, Palermo Studio Errante Dottori Commercialisti, Parma Studio Simonazzi Associazione professionale tra Dottori Commercialisti e Revisori, Perugia Dottori Commercialisti & Consulenti D'Impresa Associati, Piacenza Studio Guidotti & Associati, Pistoia Studio Michelotti, Bonechi e Associati, Pordenone Studio Ciganotto Cinelli, Prato Studio Professionale Biancalani Paolo Biancalani - Silvia Bocci, Ravenna Studio Consulenza Associazione Professionale, Roma CMS Adoninno Ascoli & Cavalola Scamoni, Saronno Scolari & Partners Tax and Legal, Torino Studio Mottura Araldi Associazione Professionale, Studio Schiesari & Associati, Studio Zucchetti Dottori Commercialisti, Trento Studio Alessandro Mellarini, Treviso Studio Duodo & Associati, Trieste Studio Degrassi Commercialisti Associati, Udine Studio Asquini Cattelani-Provito Colla Vienna, Varese Studio Pensotti Bruni, Venezia Grimani & Pesce Dottori Commercialisti, Studio Burighel & Miani Dottori Commercialisti Associati, Verona Sgaravato Studio Legale Tributario Associazione Professionale, Vicenza Studio Zanguio Commercialisti, Monaco Principato Interlaw Monaco, Londra in Trust.

- **Art. 6 “Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordine o collegi”**

Con ulteriori decreti legislativi che dovranno essere emanati sempre entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi, il Governo potrà abilitare gli enti previdenziali collegati alle specifiche attività professionali, ad attivare, oltre alle prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano colpiti da gravi patologie.

E' in pratica prevista la regolamentazione di una tutela di sicurezza e di protezione sociale più ampia dell'attuale da parte degli enti di previdenza a favore dei professionisti iscritti in albi che, anche se a fronte di un incremento della contribuzione, potranno essere sostenuti in alcune particolari situazioni quale quella di una significativa riduzione del proprio reddito professionale.

- **Art. 8 “Disposizioni sociali e fiscali”**

A partire dal 2017 (con effetto per la prima volta nel modello Redditi/2018) la modifica del comma 5 dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi comporta che:

a) **sono integralmente deducibili**, non applicandosi i limiti di deducibilità del 75% per un importo non complessivamente superiore al 2% dei compensi percepiti nello stesso periodo di imposta, le spese alberghiere e quelle di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico che vengano addebitate analiticamente in fattura. Le condizioni richieste per il riconoscimento della deducibilità integrale sono quindi:

- il sostenimento delle stesse in capo al professionista per l'esecuzione dell'incarico conferito;
- l'addebito analitico delle spese di vitto e alloggio in capo al committente/cliente.

Viene così superato lo squilibrio che sussisteva nella precedente formulazione della norma - *fino al 31.12.2016 per tali tipologie di spese era infatti prevista la deducibilità nella misura del 75% fino al 2% dei ricavi*;

a) anche le spese di viaggio e trasporto, al pari di quelle di vitto e alloggio, **“prepagate” dal committente** relative all'esecuzione di un incarico conferito non costituiscono più compensi in natura per il professionista e pertanto **non dovranno più** essere riaddebitate in fattura al committente e considerate contemporaneamente per il loro ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito professionale.

- **Art. 9 “Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”**

A partire dal 2017 (con effetto per la prima volta nel modello Redditi/2018) la modifica del comma 5 dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi comporta, ulteriormente al punto precedente, che:

b) **sono integralmente deducibili**, entro il limite annuo di € 10.000, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di



iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di vitto e soggiorno – *fino al 31.12.2016 era prevista la deducibilità nella misura del 50%*;

- c) **sono integralmente deducibili**, entro il limite di € 5.000, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali, effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente - *nuova previsione di spesa deducibile a partire dal 2017*;
- d) **sono integralmente deducibili** gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative e di solidarietà – *nuova previsione di spesa deducibile a partire dal 2017*.

- **Art. 10 “Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione”**

I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro dovranno dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni con gli ordini e le associazioni professionali, al fine di raccogliere domande e offerte di lavoro autonomo, fornire le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornire informazioni per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

- **Art. 12 “Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati”**

Le amministrazioni pubbliche promuovono in qualità di stazioni appaltanti la partecipazione dei lavoratori autonomi, e quindi anche dei professionisti, agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

A tal fine è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- a) di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare a reti di imprese in forma di reti miste;
- b) di costituire consorzi stabili professionali;
- c) di costituire associazioni temporanee professionali.

Con l'equiparazione di fatto agli imprenditori, anche a coloro che svolgono attività professionale è consentito l'accesso alla partecipazione agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi o incarichi professionali.

Perugia, lì 16 maggio 2017

Flavia Ricci